TRITTO SILVIA
2023.07.27 16:15:21
CN=TRITTO SILVIA
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI ROMA
2.5.4.97=VATIT-80230130587

N.R.G.667/2023

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.

Nel procedimento iscritto al n.r.g.**667/2023**

Promossa da:

[redacted]**i,** con il patrocinio degli avvocati Andrea TOTO' e Silvia TRITTO;

RICORRENTI

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;

RESISTENTE- CONTUMACE

E NEI CONFRONTI

PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;

INTERVENUTO

Oggetto: Diritti della cittadinanza

Il Giudice dott.ssa Federica Samà,

Visto l'art. 702 bis c.p.c.; letti gli atti e sciolta la riserva assunta il 25/07/2023

ha pronunciato la seguente,

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 16/01/2023 gli attori hanno tempestivamente riassunto davanti a questo Tribunale il giudizio inizialmente avviato presso il Tribunale di Roma – Sezione Diritti della Persona ed Immigrazione - dichiaratosi territorialmente incompetente con ordinanza del 03/01/2023 emessa nella causa nr. 51367/2022 RG.

Il ricorso, unitamente alla procura ed al decreto di fissazione udienza, sono stati ritualmente notificati a mezzo pec del 07/06/2023 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze al convenuto Ministero dell'Interno, del quale deve essere dichiarata la contumacia.

Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.

La causa è passata in decisione sulla base delle conclusioni precisate dai ricorrenti nella trattazione cartolare del 25/07/2023.

I ricorrenti hanno domandato il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in derivazione materna per essere discendenti dell'avo italiano [redacted] nato il 26.01.1853 a Vallecchia di Pietrasanta (LU) e sposatosi il 16.10.1883, nel Comune di Serravezza, (LU), con [redacted] (Cfr.all. 4-6). Dalle nozze dei predetti nasceva il 19.12.1886 nel Principato di Monaco [redacted] il quale si univa in matrimonio con [redacted] in data 2.01.1908 in Très Pontas, MG, (BRA), (Cfr. all. 2-3); dalla loro unione nasceva il 23.04.1910 la figlia [redacted], la quale contraeva matrimonio il 27.01.1941 nel distretto e municipio di Aparecida, circoscrizione di Guaratinguetà, SP, (Brasile) con [redacted] Filho aggiungendo al proprio cognome anche quello del marito (Cfr. all.1-7). Dall'unione dei predetti nasceva il 08.07.1945 in Barretos – SP- (BRA) la figlia [redacted] che in data 22.02.1974 nella circoscrizione di Salvador, Stato di Bahia (BRA) si univa in matrimonio con [redacted], aggiungendo al proprio cognome quello del marito, (Cfr. all. 8-9). Dalla loro unione nasceva il 01.05.1975, a Recife-PE (BRA) [redacted], *ricorrente* nel presente giudizio (Cfr.all. 10); dal matrimonio del predetto con [redacted] nasceva il 03.03.2002 a Recife- PE (Brasile) la figlia, anch'essa *ricorrente*, [redacted] (Cfr. all. 11-12); secondo figlio della coppia è [redacted], nato il 09.01.2006 a Recife – PE- (BRA) *ricorrente* ancora minorenne per il quale hanno agito i genitori come da procura in atti (Cfr. file "procure" fg.9).

Dall'unione tra [redacted] e [redacted] nasceva il 02.08.1977, a Recife-PE (BRA) il figlio [redacted], anch'egli

ricorrente, (Cfr. all.14); quest'ultimo contraeva matrimonio con [redacted]a [redacted] e dalla loro unione nasceva il 19.07.2017 a Recife-PE (BRA) il figlio [redacted], (Cfr.all.15-16), *ricorrente* minorenne per il quale hanno agito i genitori come da procura in atti **(**Cfr. file "procure" fg.36).

Sempre dall'unione tra [redacted] e [redacted] nasceva il 02.08.1977, a Recife-PE (BRA) il loro terzo figlio [redacted], anch'egli *ricorrente* nel presente giudizio (Cfr. all. 17); da una relazione tra quest'ultimo e [redacted]a nasceva il 14.11.2012 a Recife-PE (BRA) il figlio [redacted], (Cfr.all.18), *ricorrente* ancora minorenne per il quale hanno agito i genitori come da procura in atti, **(**Cfr. file "procure" fg.56).

Dalle nozze celebrate il 30.05.2015 tra [redacted] e [redacted]a (Cfr. all.19) – nasceva il 03.02.2020 a Recife-PE-(BRA) l'altro figlio [redacted], (Cfr. all. 20), *ricorrente* minorenne per il quale hanno agito i genitori come da procura in atti **(**Cfr. file "procure" fg.67).

SULL'INTERESSE AD AGIRE

In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza *iure sanguinis* costituisca un diritto "*permanente*", "*imprescrittibile*" e "*giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano*" (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).

In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del Ministero dell'Interno. È "*frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è*

né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato" (Tribunale di Roma, 18710/2016).

Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.

Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza italiana dall'avo A[redacted], tramite il di lui figlio [redacted] nato il 19.12.1886 nel Principato di Monaco ed emigrato in Brasile dove dall'unione con Sergina da Luz ha generato la figlia [redacted], nata il 23.04.1910; quest'ultima, dalle nozze celebrate il 27.01.1941 con il cittadino brasiliano [redacted], ha generato la figlia [redacted] T[redacted] nata il 08.07.1945, madre e nonna degli attuali ricorrenti. Nella fattispecie ci si trova dunque in presenza di un passaggio per linea femminile avvenuto in epoca precostituzionale, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991: " *i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana*", principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso. Deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. competente e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo il diritto affermato conseguirsi solo in via giudiziale.

NEL MERITO

al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti i ricorrenti risultano *per tabulas* discendenti diretti di [redacted]I

[redacted]A, figlia di [redacted]a sua volta figlia e nipote rispettivamente di [redacted] e dell'avo italiano [redacted]

Si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della sig.ra [redacted]I. Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.

Infatti, "*la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria*" (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).

Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la

cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.

Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.

Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.

Ne consegue che [redacted], nipote dell'avo italiano [redacted] [redacted], in quanto figlia di [redacted], non potendo ritenersi aver perso la cittadinanza italiana per essersi sposata il 27.01.1941 con il cittadino straniero [redacted], ha trasmesso "*iure sanguinis*" la cittadinanza italiana alla figlia [redacted], nata il 08/07/1945, la quale ha potuto trasmetterla così ai propri discendenti. [redacted]

Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie si osserva che la continuità della linea di discendenza, come ricostruita in ricorso e riportata alle pagg. 2) e 3) del presente atto, trova puntuale riscontro nella documentazione allegata, debitamente tradotta ed apostillata.

Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che "*In tema di diritti di cittadinanza italiana,*

nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva" (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).

Risulta inoltre provato che sia l'avo italiano *A*[redacted]i sia il di lui figlio [redacted] non si sono mai naturalizzati cittadini brasiliani come da certificazioni negative di naturalizzazione rilasciate dalla competente autorità brasiliana in atti (Cfr. all.5 e 21).

In ogni caso è da precisare che "l'istituto *della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti" (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).*

SULLE SPESE DI LITE

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero atteso che la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.

E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei "giustificati motivi" rispetto alle "gravi ed eccezionali ragioni" a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che "*la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal T.A.R. come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (...) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata*" (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)" (Cons. Stato, 643/2016).

Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..

Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del Ministero trattandosi di comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la

necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.

I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara la contumacia del Ministero dell'Interno;
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: [redacted], sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il Ministero dell'Interno a rifondere alla parte attrice le spese del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Andrea Totò e Silvia Tritto, che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.259 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Firenze, 26 Luglio 2023

Il Giudice
Dott.ssa Federica Samà